

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3633

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTIN

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni
nella pratica dello sci e di altri sport della neve

Presentata il 4 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni, agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, è volta ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico alcuni principi generali uniformi su tutto il territorio nazionale per prevenire gli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve.

È noto, infatti, che la previsione di una normativa specifica che disciplini, in generale, condizioni e garanzie di sicurezza nella pratica di questi sport può contribuire in maniera determinante a impedire il verificarsi di numerosi e gravi incidenti sulle piste da sci, dovuti, di frequente, a comportamenti imprudenti da parte degli sportivi, ovvero alla scarsa sicurezza degli impianti e delle attrezzature dedicate allo sci e alle altre discipline sportive di montagna.

Va, inoltre, rilevato che su questa materia esiste solamente una limitata normativa regionale mentre appare estremamente importante adottare una disciplina uniforme che raggiunga uno *standard* di sicurezza elevato e possibilmente uniforme con altri Stati europei, soprattutto con quelli confinanti. Nel merito del provvedimento, l'articolo 1 della proposta di legge in esame definisce le finalità e l'ambito di applicazione, specificando che lo scopo è quello di introdurre principi generali volti ad assicurare condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale nella pratica esercitata in forma non agonistica dello sci e di altri sport della neve individuati dalle singole normative regionali.

Il successivo articolo 2 fissa i principi generali per l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle aree sciabili protette prevedendo, in particolare, che

tali aree devono trovarsi in ambiti territoriali non soggetti a frane e valanghe o, comunque, in zone protette da tale pericolo e idonee sotto il profilo idrogeologico. Si precisa, inoltre, che dovranno essere segnalate le piste adibite alle varie specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da quelle destinate allo *snowboard*.

L'articolo 3 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di determinare l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, specificando che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano fissare l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione.

L'articolo 4 individua gli obblighi di comportamento nella pratica dello sci e di altri sport della neve puntualizzando che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pratica lo sci o altro sport della neve tenendo una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, può costituire pericolo per l'incolumità altrui, è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Strettamente connessa a questa disposizione è la successiva norma prevista dall'articolo 5, volta a sostituire l'attuale formulazione del primo comma dell'articolo 450 del codice penale in materia di delitti colposi di pericolo, inserendo tra le condotte colpose già sanzionate da questa norma anche quelle idonee a cagionare una valanga.

In relazione a tale modifica occorre, infatti, osservare che il « codice Zanardelli » del 1889 prevedeva esclusivamente il pericolo di disastro ferroviario colposamente cagionato. Tale fattispecie è stata successivamente ampliata, sebbene nella relazione ministeriale al progetto di codice penale vigente si legga che l'estensione della previsione di delitti colposi a quelli esplicitamente indicati e non ad altri si giustifica in considerazione della eccezio-

nalità della previsione dei delitti colposi di pericolo rispetto al sistema giuridico.

Peraltro, pur tenendo conto di tali considerazioni, non si comprende il motivo per cui sia stato espunto il pericolo di valanga colposamente provocato, tanto che uno dei più autorevoli giuristi dell'epoca, nel suo « *Trattato di diritto penale* », commentando la disposizione in esame, che non trovava applicazione anche nelle ipotesi di causazione colposa di un pericolo di incendio o di una frana, osservava che « non tutte queste esclusioni sono razionalmente giustificabili ».

Sempre in relazione ai doveri di comportamento nella pratica dello sci e di altri sport della neve, il successivo articolo 6 individua, poi, un preciso dovere di assistenza nei confronti di coloro che si trovano in stato di difficoltà, mentre l'articolo 7 prevede l'uso obbligatorio del casco protettivo ai soggetti che praticano lo sci, minori di anni quattordici.

Per quanto riguarda poi la disciplina degli obblighi dei gestori delle aree sciabili protette, l'articolo 8 stabilisce, in particolare, che tali soggetti hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività previste dalla legge in condizioni di sicurezza, adottando tutte le misure idonee a prevenire infortuni sulle piste e prevedendo, altresì, un idoneo servizio di pronto soccorso.

Si stabilisce, inoltre, all'articolo 9, che i gestori delle aree sciabili protette sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e devono consentirne l'apertura al pubblico previa stipulazione di un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti.

L'ultimo articolo, in considerazione della necessità di ottenere una omogeneità di disciplina su questa materia con altri Stati europei, soprattutto con quelli confinanti con l'Italia, stabilisce che ogni anno il Governo riferisce alle Camere sulle iniziative assunte in ambito comunitario al fine di pervenire alla elaborazione di uniformi criteri di classificazione e di sicurezza delle aree adibite alla pratica dello sci e di altri sport della neve.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle regioni, agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i principi generali volti ad assicurare condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio nazionale nella pratica esercitata in forma non agonistica dello sci e di altri sport della neve individuati dalle singole normative regionali e delle province autonome.

2. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano assicurare la realizzazione e la gestione in sicurezza delle aree sciabili protette, individuate ai sensi dell'articolo 2.

ART. 2.

(Principi generali per l'individuazione delle aree sciabili protette).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le aree sciabili protette, comprendenti piste e impianti di risalita, riservati alla pratica non agonistica dello sci e di altri sport della neve indicati dalle singole normative regionali e delle province autonome.

2. I soggetti di cui al comma 1 fissano, altresì, le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono avere le piste e le aree sciabili protette al fine di assicurare agli utenti adeguate condizioni di sicurezza.

3. Le aree di cui al comma 1 devono essere individuate in ambiti territoriali non soggetti a frane o a valanghe o, comunque, in zone protette da tali pericoli

e idonee sotto il profilo idrogeologico. Il tracciato deve essere privo di ostacoli che possono costituire una situazione di pericolo.

4. Nell'individuazione delle aree di cui al comma 1 devono altresì essere segnalate le piste adibite alle varie specialità, distinguendo, in particolare, le piste destinate allo sci da quelle destinate allo *snowboard*. Tali piste devono, altresì, essere classificate secondo le loro caratteristiche tecniche.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono periodiche revisioni delle aree sciabili protette anche al fine dell'eventuale chiusura delle piste che non abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 3.

(Segnaletica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, a cura dei gestori di cui all'articolo 8.

2. Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano determinare l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare nel caso di violazione delle indicazioni fornite dalla segnaletica di cui al comma 1.

ART. 4.

(Obblighi di comportamento nella pratica dello sci e di altri sport della neve).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pratica lo sci o altro sport della neve tenendo una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, può costituire pe-

ricolo per l'incolumità altrui, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro.

ART. 5.

(Pericolo di valanga).

1. Il primo comma dell'articolo 450 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, di una valanga, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni ».

ART. 6.

(Omissione di soccorso).

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

ART. 7.

(Uso del casco protettivo).

1. È fatto obbligo ai soggetti che praticano lo sci, minori di anni quattordici, di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 50 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale caschi protettivi non conformi ai tipi

omologati ai sensi del comma 1, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 2.000 euro.

4. I caschi protettivi non conformi ai tipi omologati ai sensi del comma 1 sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nell'esercizio della pratica dello *snowboard*.

ART. 8.

(Obblighi dei gestori delle aree sciabili protette).

1. Le aree sciabili protette individuate ai sensi dell'articolo 2 sono affidate in concessione a gestori che hanno il compito di assicurare agli utenti la pratica delle attività previste dalla presente legge in condizioni di sicurezza, adottando tutte le misure idonee a prevenire infortuni sulle piste e prevedendo, altresì, un idoneo servizio di pronto soccorso.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o di non agibilità delle stesse.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 300.000 euro.

ART. 9.

(Responsabilità civile dei gestori delle aree sciabili protette).

1. I gestori delle aree sciabili protette sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e devono consentirne l'apertura al pubblico previa stipulazione di un appo-

sito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti.

2. Al gestore che non ha ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica l'ammenda di 500.000 euro. In assenza della copertura assicurativa di cui al citato comma 1, la concessione è sospesa.

ART. 10.

(Relazione al Parlamento).

1. Ogni anno il Governo riferisce alle Camere sulle iniziative assunte in ambito comunitario al fine di pervenire alla elaborazione di criteri uniformi di classificazione e di sicurezza delle aree adibite alla pratica dello sci e di altri sport della neve.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0039960